

**Determinazione del Dirigente del
Servizio Valutazione Impatto Ambientale**

N. 25-43684/2008

OGGETTO: : Progetto: *Campagna di frantumazione, localizzato in cantiere situato all'interno dell'ex Area Comau – C.so Traiano, Torino.*

Comune: Torino

Proponente: B.F. S.r.l.

Procedura: *Fase di Verifica ex. art. 10 L.R. n. 40 del 14/12/1998 e s.m.i.*

Esclusione dalla fase di Valutazione di Impatto Ambientale

Il Dirigente del Servizio
Valutazione Impatto Ambientale e Attività Estrattiva

Premesso che:

- in data 27/06/2008 il Sig. Sergio Valliero, in qualità di legale rappresentante della società B.F. Srl, con sede legale in Cossatto (BI), Via Castelletto Cervo n. 7, Codice Fiscale e Partita IVA 02137800021, ha presentato domanda di avvio alla fase di verifica della procedura di VIA, ai sensi dell'art. 4, comma 4 della legge regionale 14 dicembre 1998, n. 40 e s.m.i. "Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di valutazione", relativamente al progetto di "*Campagna di frantumazione, localizzato in cantiere situato all'interno dell'ex Area Comau – C.so Traiano, Torino*" in quanto rientrante nelle categorie progettuali n. 6 dell'Allegato A2 "*Impianti di smaltimento e recupero di rifiuti non pericolosi, con capacità superiore a 100 t/giorno, mediante operazioni di incenerimento o di trattamento di cui all'allegato B, lettere D2 e da D8 a D11, ed all'allegato C, lettere da R1 a R9, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 " ex L.R. 40/98"*";
- sempre in data 27/06/2008 era stata effettuata, ai sensi del punto 5 della *D.G.R. n. 25-24837 del 15/06/1998 "D.Lgs n. 22/97. Procedure per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio di impianti mobili di smaltimento o recupero dei rifiuti e criteri per lo svolgimento delle singole campagne di attività"* la comunicazione relativa alla singola campagna di attività di recupero da effettuarsi con impianti mobili;
- il citato progetto è stato sottoposto alla fase di verifica della procedura di VIA a norma dell'art. 10 della citata L.R. 40/98, in quanto, trattandosi di un'attività che viene effettuata all'interno di un cantiere esistente e già operativo, esso si configura quale modifica/ampliamento di impianto esistente (art.4 c.4 l.r. 40/98);
- in data 10/07/2008 è stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 28, l'avviso al pubblico recante la notizia dell'avvenuto deposito degli elaborati relativi al progetto di cui sopra (allegati alla domanda di avvio della fase di verifica) e dell'individuazione del responsabile del procedimento;
- il progetto è rimasto a disposizione per la consultazione da parte del pubblico per 30 giorni e su di esso non sono pervenute osservazioni;
- l'istruttoria è stata coordinata con le procedure previste per le singole campagne di attività e con nota prot. n. 486135 del 10/07/2008 si è provveduto a richiedere parere in merito al progetto in

esame ai soggetti interessati individuati all'art. 9 della L.R. 40/98 ed al punto n. 9 della DGR n. 25-24837 del 15/06/1998;

Rilevato che:

- le operazioni di recupero (operazione R5 “riciclo/recupero di altre sostanze inorganiche” dei cui all'allegato C della parte quarta del D.Lgs 152/06) saranno effettuate all'interno di un progetto di completamento bonifica all'interno dell'ex Area Comau – C.so Traiano, Torino”;
- l'area di cantiere è ubicata nell'ex zona industriale COMAU di Torino, nel settore sud della città compreso tra gli stabilimenti di Fiat Mirafiori ed il tracciato della linea ferroviaria diretto verso il centro città;
- le attività previste dalla B.F. Srl consistranno nelle operazioni di demolizione di strutture in cemento armato e mattoni ancora esistenti, completamento delle operazioni di bonifica e preparazione dell'area, interessata in una fase successiva alla realizzazione, nel settore NW di un supermercato con relativo parcheggio mentre il settore SE sarà destinato a edifici residenziali;
- l'impianto mobile di frantumazione è stato autorizzato alla ditta “ Sterin Srl” in data 11/12/2003 dalla Provincia di Biella con Determina Dirigenziale n. 5255 e volturato alla ditta “ B.F. Srl” in data 14/04/2005 con Determinazione Dirigenziale n. 1418.
- le attività di recupero saranno effettuate con impianto mobile (REV-GCS 100/V matricola n. 10304) mediante fasi meccaniche e tecnologicamente interconnesse di macinazione, vagliatura, selezione granulometrica, separazione della frazione metallica e delle frazioni indesiderate;
- i rifiuti trattati dall'impianto di recupero (60.000 mc) saranno rifiuti speciali non pericolosi costituiti da cemento armato e mattoni, derivanti dalle attività di demolizione:
 - codice CER 170904 (rifiuti misti dall'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 170901,170902,170903 (di cui 30% laterizi e il 70 % in cemento armato): circa 60.000 mc
- si stima che le operazioni di recupero svolte all'interno dell'ex Area Industriale Comau avranno una durata complessiva pari a 118 giorni naturali e consecutivi;
- il risultato del trattamento dei rifiuti in sito è la produzione di materia prima secondaria previo riscontro positivo al test di cessione;
- si dichiara che la materia prima secondaria sarà conforme al D.M. 05/02/1998 e s.m.i.;

Considerato che:

L'istruttoria tecnica condotta, sentiti i soggetti interessati, ha consentito l'evidenziazione, relativamente al progetto proposto, di quanto di seguito elencato:

- l'attività , svolgendosi per un periodo limitato, figura impatti di scarsa entità reversibili quanto circoscritti al periodo di lavorazione dichiarato nella relazione tecnica;
- gli impianti mobili per il recupero di rifiuti non pericolosi derivanti da demolizioni utilizzati nella singola campagna di attività sono stati autorizzati ai sensi dell'art. 28, comma 7 del D.Lgs 22/97 ed smi alla ditta “ Sterin Srl” in data 11/12/2003 dalla Provincia di Biella con Determina Dirigenziale n. 5255 e volturato alla ditta “ B.F. Srl ” in data 14/04/2005 con Determinazione Dirigenziale n. 1418;
- In data 30/06/2008 la ditta B.F. Srl ha richiesto, al Settore Tutela Ambientale – Servizio Inquinamento Acustico – del Comune di Torino, l'autorizzazione in deroga acustica per le attività di cantiere ai sensi dell'art. 6 c.1 lettera h della L. n. 447/95 ed art. 9 Legge Regionale 52/00 e del Titolo 3 del Regolamento Comunale per la tutela dall'Inquinamento Acustico;

Ritenuto che:

- le misure di mitigazione previste nella relazione tecnica nonché le prescrizioni e condizioni contenute negli allegati “A” e “B” del provvedimento autorizzativo dell’impianto mobile di cui costituiscono parte integrante, possono considerarsi adeguate a limitare l’impatto sui fattori e sulle componenti ambientali potenzialmente perturbabili;
- di poter escludere, pertanto, il progetto in esame, ai sensi dell’art. 10 comma 3 L.R. n. 40 del 14/12/1998 e s.m.i, dalla fase di valutazione di impatto ambientale, subordinatamente alle seguenti condizioni:
 - le operazioni di recupero dovranno essere effettuate conformemente alla documentazione tecnica presentata, ivi incluse le misure di mitigazione previste;
 - dovranno essere rispettate le prescrizioni e condizioni contenute negli allegati “A” e “B” della Determinazione Dirigenziale della Provincia di Biella . n. 5255 del 11/12/2003 di cui costituiscono parte integrante;
 - dovranno essere rispettate le prescrizioni contenute nell’autorizzazione in deroga acustica ai sensi dell’art. 6 Legge n. 447/95 ed art. 9 Legge Regionale 52/00 che verrà rilasciata dal Dirigente del Settore Ambiente e Territorio del Comune di Torino;
 - dovrà essere rispettato quanto stabilito nella D.G.R. n. 25-24837 del 15/06/1998 per lo svolgimento delle singole campagne di attività;
 - per l’esecuzione del test di cessione fare riferimento a quanto stabilito nell’allegato 3 del Decreto 5 aprile 2006, n. 186 “*Regolamento recante modifiche al decreto ministeriale 5 febbraio 1998*”;
 - stante a quanto dichiarato circa la conformità della materia prima secondaria, fare riferimento a quanto stabilito dal Decreto 11 aprile 2007 “ *applicazione della direttiva n. 89/106/CE sui prodotti da costruzione, recepita con decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1993, n. 246, relativa alla individuazione dei prodotti e dei relativi metodi di controllo della conformità di aggregati*”;
 - all’ARPA Piemonte, Dipartimento di Torino, deve essere comunicato l’inizio ed il termine dei lavori, onde permettere il controllo dell’attuazione delle prescrizioni ambientali nella fase realizzativa dell’opera ai sensi dell’art. 8 della L.R. 40/98;

Visti:

- la L.R. 40/98 e smi “*Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di valutazione*”;
- Il D.Lgs 03/04/2006 n. 152 “*Norme in materia ambientale*”;
- la D.G.R. n. 25-24837 del 15/06/1998” D.Lgs n. 22/97. *Procedure per il rilascio dell’autorizzazione all’esercizio di impianti mobili di smaltimento o recupero dei rifiuti e criteri per lo svolgimento delle singole campagne di attività*”
- Visti gli articoli 41 e 44 dello Statuto;

Atteso che la competenza all’adozione del presente provvedimento spetta al Dirigente ai sensi dell’articolo 107 del T.U. delle leggi sull’ordinamento degli enti locali approvato con D.Lgs. n. 267 del 18/8/2000 e dell’art. 35 dello Statuto Provinciale.

DETERMINA

per le motivazioni espresse in premessa, che si intendono interamente richiamate nel presente dispositivo:

1. di escludere, per quanto di propria competenza, ai sensi dell’art. 10, c. 3 della L.R. 40/98, il progetto di “*Campagna di frantumazione, localizzato in cantiere situato all’interno dell’ex Area Comau – C.so Traiano, Torino*” presentato dalla Società B.F. Srl con sede legale in Cossatto

(BI), Via Castelletto Cervo n. 7, Codice Fiscale e Partita IVA 02137800021, dalla fase di valutazione (art. 12 della L.R. 40/98 e smi) subordinatamente alle condizioni espresse in premessa.

Copia della presente determinazione verrà inviata al proponente ed ai soggetti interessati di cui all'articolo 9 della l.r. 40/1998 e depositata presso l'Ufficio di deposito progetti della Provincia.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso davanti al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte, nel termine di sessanta giorni dalla data di ricevimento del presente atto o dalla piena conoscenza.

Il presente provvedimento, non comportando spese, non assume rilevanza contabile.

Data: 11/08/2008

SC/RG

Il Dirigente del Servizio
dott.ssa Paola Molina